

[a: affido figli](#)
[b: mantenimento](#)
[c: assegno divorzio](#)
[d: addebito](#)

~ **Tribunale di Pordenone:**
Decreto del 17.03.2017

Nella procedura di negoziazione assistita finalizzata a formalizzare la separazione coniugale è possibile addivenire ad una cessione immobiliare in base agli artt. 5 e 6 del D.L. n. 132 del 2014. Se è vero che l'art. 5 del citato D.L. al terzo comma precisa che per potersi procedere alla trascrizione di un atto soggetto a tale formalità occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, è anche vero che l'intervento del pubblico ufficiale non è richiesto in un procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia, ex art. 6 del D.L. n. 132. Difatti l'accordo, va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell'autorizzazione o per il rilascio del nulla osta, quindi "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale". I provvedimenti giudiziali non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, ne consegue che nemmeno gli accordi di negoziazione devono essere soggetti a tale adempimento, altrimenti si verifica la suddetta equiparazione espressa ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente contrasto con i principi costituzionali di coerenza e ragionevolezza.

~ **Tribunale Venezia:**
decreto del 27.11.2016

I nonni hanno diritto di conservare dei rapporti significativi con i nipoti se la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore, sì da consentire una limitazione della responsabilità genitoriale. L'azione dei nonni nasce dalla piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti. Ed infatti, laddove la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni deve essere rigettato (come accaduto nella fattispecie ove

si era evidenziata l'assenza di un comportamento parentale ingiustificato e pregiudizievole volto a precludere ogni rapporto tra i ricorrenti-nonni e la nipotina). Tale diritto può recedere a fronte dell'interesse del minore ad avere una vita serena, senza dovere essere coinvolto e costretto a subire le ripercussioni del cattivo rapporto tra i nonni ed i genitori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**
sentenza n. 23633 del 21.11.2016

Dopo modifiche apportate all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dalla legge n. 219 del 2012 va superato l'orientamento secondo il quale i provvedimenti che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale (ovvero i provvedimenti di decadenza o limitativi di cui, rispettivamente, agli articoli 330 e 333 del codice civile), poiché vengono assunti nell'interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori, non sono idonei ad acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus, con la conseguenza che il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, avverso il decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, non vi è dubbio che incida su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, quindi tale provvedimento, emanato - peraltro - all'esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus (sicché esso non è né revocabile né modificabile, salvo sopravvenienza di fatti nuovi). Pertanto, dopo che la Corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo, il decreto è impugnabile con il ricorso per cassazione che va dichiarato ammissibile.

~ **Tribunale di Venezia – Sezione I civile :**
decreto del 07.11.2016

E' tutelato il diritto dei nonni di conservare dei rapporti significativi con i nipoti se la mancata significativa relazione con essi sia pregiudizievole per il minore in modo effettivo, reale e concreto, così permettendo una limitazione della responsabilità genitoriale. L'azione dei nonni nasce

dalla piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti quindi se tale frequentazione con gli ascendenti non risponda all'interesse suddetto, il ricorso dei nonni deve essere rigettato (nel caso concreto si era evidenziata l'assenza di un comportamento parentale ingiustificato e pregiudizievole volto a precludere ogni rapporto tra i ricorrenti-nonni e la nipotina quindi il ricorso è stato rigettato.) Il diritto dei nonni sopra richiamato recede a fronte dell'interesse del minore ad avere una vita serena, priva di coinvolgimento e costrizione a subire le ripercussioni del cattivo rapporto tra i nonni ed i genitori.

~ **Tribunale di Roma – Sezione I civile :**
sentenza n. 18799 del 11.10.2016

Ciascun genitore deve attivarsi per recuperare e mantenere l'immagine dell'altro genitore nei confronti del figlio quindi il "boicottaggio" di un genitore nei confronti dell'altro, determina la sanzione del risarcimento del danno prevista dall'articolo 709-ter comma 3 del Cpc. Il Tribunale di Roma che ha, nella specie, condannato la madre collocataria al pagamento di 30mila euro in favore del padre in quanto la donna, anziché attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio», aveva continuato a «palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito». Secondo il Tribunale i genitori devono aver rispetto dell'ex, che va salvaguardato nei confronti dei figli e, in particolare, in relazione alla tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso.

~ **Tribunale di Milano – Sezione IX :**
ordinanza del 27.09.2016

«Nel procedimento di divorzio è ammissibile l'emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall'ad. 4, comma 10, I n. 898/1970, qualora con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., tenga nell'immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti». Il Tribunale di Milano si è così associato ad una tesi

che prima di lui i giudici romani avevano sostenuto, confermando che i coniugi che vogliono divorziare, esaurita la sola udienza presidenziale, possono chiedere al giudice della prima udienza della fase istruttoria di rinviare al Collegio per l'emissione della sentenza "non definitiva" sullo status di divorziati.

~ **Corte di cassazione –Sezione II :**
sentenza n. 17843 del 09.09.2016

Non si tiene conto dell'assegnazione del godimento della casa familiare, ex articolo 155 del Cc previgente e articolo 155-quater del Cc, o in forza della legge sul divorzio, nell'ambito della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, quando l'immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.

~ **Corte di cassazione – Corte di Cassazione:**
sentenza n. 17676 del 07.09.2016

Se il cittadino italiano residente in Italia propone domanda di separazione giudiziale nei confronti della moglie, cittadina inglese, residente in Inghilterra, la giurisdizione del giudice italiano ha ad oggetto solo la causa di separazione personale mentre spetta giurisdizione inglese (con conseguente carenza di giurisdizione del giudice ordinario italiano) sulle domande inerenti alla affidamento e al mantenimento del figlio minore delle parti, nato e sempre vissuto nel Regno Unito, se il convenuto non ha accettato la giurisdizione del giudice italiano (giurisdizione nella specie da lei contestata e non accettata).

~ **Corte di cassazione – Corte di Cassazione:**
sentenza n. 15343 del 25.07.2016

Il matrimonio contratto in via telematica tra una cittadina italiana e un cittadino pakistano secondo la legge del paese di quest'ultimo non contrasta con l'ordine pubblico. Infatti atteso che l'atto matrimoniale, da un punto di vista formale, è valido per l'ordinamento straniero, in relazione alla manifestazione del consenso consapevole da parte dei nubendi, per tale motivo «esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano». Nella fattispecie, la cerimonia veniva celebrata telematicamente a

mezzo di connessione internet e video-chat, con la moglie che aveva prestato il consenso all'unione alla presenza dell'autorità pakistana celebrante, del marito e due testimoni. La Corte rigetta la motivazione della presunta incompatibilità del matrimonio per via telematica con l'ordine pubblico argomentando che il rispetto dell'ordine pubblico deve valutarsi con riguardo al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento e non nella forma del rito, inoltre si deve garantire in sede di deliberazione in quanto ha esclusivo riguardo "agli effetti" dell'atto straniero.

~ **Corte di Cassazione – sezione II**
sentenza n. 11504 del 03.06.2016

L'immobile che è stato promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, coattivamente trasferito ex articolo 2932 del Cc con sentenza passata in giudicato, a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, dopo che tra promissario acquirente e coniuge era stata pronunciata la separazione, non cade in comunione legale, lq quale ha ad oggetto gli acquisti, quindi gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non i diritti di credito che siano sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, che per la loro natura relativa e personale non sono suscettibili di cadere in comunione, anche se strumentali per acquistare una res.

~ **Corte di cassazione – Corte di Cassazione:**
sentenza n. 7776 del 20.04.2016

La Cassazione ha interpretato l'art. 155-quater del Cc attribuendo prevalenza all'ipoteca rispetto all'assegnazione della casa coniugale infatti i provvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare «non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquisito il suo diritto all'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione». Ne deriva che l'immobile può essere coattivamente venduto come libero. Nel caso in questione quindi ha accolto il ricorso presentato da una Cassa di risparmio contro la sentenza di merito che aveva ritenuto invece opponibile il provvedimento di assegnazione trascritto prima della trascrizione del pignoramento, a prescindere dalle precedenti iscrizioni ipotecarie.

~ **Corte di Cassazione– Sezioni III civile:**
sentenza n. 6230 del 31.03.2016

Può essere sottoposto a pignoramento l'intero immobile in comunione legale per il debito di uno dei coniugi quindi si escludono irrivalità o illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all'esecuzione parti o quote del bene pignorato. Al coniuge non debitore verrà riconosciuto in sede di distribuzione la metà del ricavato della vendita. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso di due coniugi affermando che la comunione legale dei beni va considerata come una comunione senza quote, al contrario di quella ordinaria,

~ **Corte di Cassazione – sezione I**
sentenza n. 3331 del 19.02.2016

Deve ritenersi impressa all'immobile in modo univoco non solo in astratto (con l'acquisto in comunione) ma anche in concreto dalle parti la destinazione a casa familiare, per mezzo della convivenza delle stesse. Quindi la fruizione dell'abitazione da parte del minore con il genitore collocatario viene ritenuta la scelta più coerente con il suo prioritario interesse secondo il criterio dettato dall'articolo 155-quater del codice civile.

~ **Tribunale di Como – civile:**
sentenza del 03.02.2016

Non contrasta con l'ordine pubblico quindi è omologato l'accordo con il quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, regolano tra loro le condizioni di assegnazione e mantenimento dell'animale domestico. I giudici hanno concesso l'omologa del compromesso sulla gestione economica e relazionale del cane domestico, compresa la regolamentazione delle visite, che era stato loro sottoposto in quanto non contraria alle previsioni normative dal punto di vista economico la suddivisione delle spese di mantenimento e cura del cane, così come avviene per qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare; inoltre dal punto di vista del rapporto affettivo, le disposizioni contenute nell'accordo ricalcano «impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di

affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori» e sono tese ad assicurare a ciascun comproprietario la frequentazione alternata, con conseguente responsabilità.

~ **Corte di Cassazione– Sezioni I civile:**
sentenza n. 1266 del 25.01.2016

Terminato il periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, come il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento perché costituisce obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al dettato costituzionale di cui all'articolo 2.

~ **Corte di Cassazione– Sezioni I civile:**
sentenza n. 969 del 17.01.2016

La cittadina straniera sposata con un italiano acquista la cittadinanza italiana anche se nei due anni successivi al matrimonio sia intervenuta una separazione di fatto. Infatti la S.C. ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno contro una signora tunisina avallando la tesi dei giudici di merito che, pur condividendo l'obiettivo della legge di evitare un uso del matrimonio strumentale, avevano sottolineato il carattere di minore stabilità della separazione di fatto rispetto a quella legale e valorizzato, nel caso specifico, il carattere effettivo del matrimonio e la residenza da almeno due anni. La separazione di fatto e separazione personale sono due fattispecie non assimilabili e lo si può desumere anche da un diverso regime giuridico. Le condizioni ostative previste dalla legge «non possono essere fondate su clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell'autorità amministrativa».

~ **Corte di Cassazione– Sezioni III civile:**
sentenza n. 24621 del 03.12.2015

E' valida, tra le parti e nei confronti dei terzi, la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione oppure recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari sulla base di conclusioni uniformi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta, così come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale

adempimento dell'obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. (M.Pis.)

~ **Corte di Cassazione– Sezioni I civile:**
sentenza n. 23979 del 24.11.2015

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità rappresenta l'"extrema ratio", ciò deriva dal diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine. Quindi solo se la vita che offrono genitori e parenti, a prescindere dai loro intendimenti, non sia adatta allo sviluppo psico-fisico del minore, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983. Quindi la seria disponibilità dei parenti (nel caso de quo dei nonni paterni) a prendersi cura del minore, se accertata e verificata in concreto, può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, viceversa non rileva di per sé l'esigenza di non separare i fratelli minori, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata norma.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 23291 del 13.11.2015

Nella cassazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero tra una cittadina straniera e un italiano la moglie ha diritto di continuare a utilizzare il cognome del marito acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo e sostituito a quello di nascita sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino.

~ **Corte Costituzionale :**
sentenza n. 220 del 05.11.2015

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal

diritto vivente, la procedibilità a querela, è infondata. I *tertia comparationis* invocati dal giudice che ha rimesso la questione - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali di tal guisa da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla norma incriminatrice in questione. Allo stesso modo essi non consentono di ritenere superato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Esso dovrà in ogni caso ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12- sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis, la citata sentenza n. 325/1995. Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975. Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 472/1989.

~ **Consiglio di Stato– Sezione III:
sentenza n. 4897 del 26.10.2015**

Secondo il sistema regolatorio di riferimento, il matrimonio celebrato (all'estero) tra persone dello stesso sesso risulta sprovvisto di un elemento essenziale (nella specie la diversità di sesso dei nubendi) ai fini della sua idoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento, a prescindere dalla catalogazione squisitamente dogmatica del vizio che affligge. Il matrimonio omosessuale, che si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza), deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) in quanto privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio.

~ **Consiglio di Stato – Sezione III:
sentenza n. 4889 del 26.10.2015**

L'atto di matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani omosessuali si deve considerare un "atto abnorme" (e in quanto tale giuridicamente inesistente), poiché manca la differenza di sesso tra gli sposi, la quale nel nostro sistema rappresenta una condizione di validità e di efficacia del matrimonio «secondo le regole degli articoli 107, 108, 143, 143 bis, e 156 bis del codice civile e coerentemente con la concezione del matrimonio che discende dalla millenaria tradizione giuridica e culturale dell'istituto, oltre che all'ordine naturale costantemente inteso e tradotto in diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna». Ne consegue che gli ufficiali dello stato civile non possono trascrivere tali atti di matrimonio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:
ordinanza n. 21285 del 20.10.2015**

Se vi sono cambiamenti di residenza di un genitore che porti il figlio minore con sé anche con decisione unilaterale, per l'individuazione del tribunale territorialmente competente a emettere i provvedimenti relativi alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale è competente il tribunale del luogo dove si trova la residenza abituale del minore. Ai fini della sua individuazione sono di secondario rilievo la residenza anagrafica precedente e il minor tempo trascorso nella nuova sede, si deve invece svolgere una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore sulla base delle intenzioni e dei progetti di vita del genitore che ha deciso il trasferimento.

~ **Corte Costituzionale – Sezione III civile :
sentenza n. 18632 del 22.09.2015**

Si può configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro nel caso di prestazioni a vantaggio del primo che esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va misurato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e oltrepasanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Nella specie un uomo aveva convenuto in giudizio la ex convivente per la condanna al pagamento di una somma di denaro pari a quanto lui aveva versato per pagare parte del prezzo dell'immobile acquistato dalla donna in proprietà esclusiva).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 18632 del 22.09.2015

Il convivente more uxorio può chiedere che gli venga restituita la somma pagata per l'acquisto della casa intestata all'ex partner, se l'esborso, tenuto conto delle condizioni patrimoniali della coppia, risulti ingente e quindi non riconducibile nell'alveo delle obbligazioni naturali scaturenti dalla famiglia di fatto. In questo caso si configura l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro perché le prestazioni a vantaggio del primo fuoriescono dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 17971 del 11.09.2015

nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori anche non proprietario dell'immobile o conduttore oppure titolare di una posizione giuridica autonoma qualificata rispetto all'immobile. Egli, in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche se il proprietario esclusivo sia l'altro convivente. Pertanto la opponibilità infranovenale è garantita, anche se il provvedimento giudiziale di assegnazione non è stato trascritto, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16909 del 19.08.2015

In tema di stipulazione di accordi patrimoniali in sede di separazione personale, si deve ritenere non più modificabile il patto con il quale i coniugi si sono impegnati a vendere a terzi la casa familiare e a dividere proporzionalmente tra loro il ricavato. La Cassazione infatti ha chiarito che la separazione consensuale, oltre a un contenuto tipico disciplinante i doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione, ovvero il

consenso a vivere separati, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento, può anche avere un contenuto eventuale, che regola ulteriori interessi economici delle parti che trovano mera occasione nella separazione i quali non possono essere modificati e permangono a regolare i reciproci rapporti tra i coniugi ex art. 1372 c.c.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16226 del 31.07.2015

Il rifiuto di sottoporsi a indagini ematologiche, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex articolo 116, comma 2, del Cpc, di così alto valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. (Nella caso in questione il giudice, secondo la S.C., ha valorizzato in modo corretto la mancata risposta, dando anche atto della acquisizione di elementi di confronto che sostengono la attendibilità delle dichiarazioni della madre). (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 13556 del 01.07.2015

Il giudice non può imporre ai genitori di seguire un percorso di sostegno psicoterapeutico individuale, né un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire congiuntamente. Per la Cassazione un obbligo di tale portata sarebbe lesivo della libertà personale costituzionalmente garantita ed equiparabile a un trattamento sanitario obbligatorio che l'articolo 32 della Costituzione limita ai soli casi previsti dalla legge. La Corte ha così accolto il ricorso di un padre che contestava la decisione dei giudici territoriali che avevano previsto la partecipazione a un corso che aiutasse i due genitori nella loro " maturazione genitoriale", viste le difficoltà mai risolte nella gestione dell'affidamento condiviso del figlio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 12640 del 18.06.2015

L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio è collegata allo status genitoriale e sorge pertanto con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica. Quindi se al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori che abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche

per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, ex art. 148 e 261 del codice civile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11894 del 09.06.2015

Devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie e di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente qualificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

~ **Corte d'Appello di Milano– Sezione famiglia:**
Decreto 27.03.2015

È trascrivibile il matrimonio contratto da persone dello stesso sesso quando, successivamente, sia intervenuto cambiamento del sesso di uno dei coniugi secondo la legge straniera applicabile, a prescindere da specifici accertamenti (sulla effettiva identità sessuale della persona che ha mutato genere). Il cambio anagrafico dell'identità di genere, realizzato dal cittadino straniero all'estero, secondo la legge quivi applicabile, determina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso, che il matrimonio dallo stesso contratto con il cittadino italiano deve essere considerato a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento italiano, come matrimonio contratto tra persone di genere diverso, non contrario all'ordine pubblico e produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio.

~ **Tribunale Cassino, civile:**
ordinanza n. 2453 del 23.03.2015

In caso di separazione tra coniugi, in assenza di figli minori e di un provvedimento giudiziale di assegnazione dell'alloggio, è legittima la richiesta del proprietario dell'immobile, dato in comodato affinché questo costituisse la residenza familiare, di tornare in possesso del bene. La cessazione della convivenza fa venir meno, infatti, lo scopo del contratto e determina la restituzione dell'immobile. Nella specie, la richiesta proveniva dal genitore della donna, il quale pretendeva dalla figlia la restituzione dell'immobile dopo la sua separazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 1349 del 26.01.2015

L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.

~ **Corte di cassazione- sezione III civile:**
sentenza n. 1321 del 25.01.2015

Risponde il genitore per i danni provocati dal figlio maggiorenne incapace di intendere e volere perché accettandone volontariamente la convivenza assume l'obbligo di sorveglianza. Infatti con la maggiore età cessa l'obbligo dei genitori di accudire e sorvegliare il figlio infermo di mente e la responsabilità persiste solo se la convivenza con lo stesso è frutto di una libera scelta. La Cassazione ha escluso ogni responsabilità in capo alla madre di un ragazzo infermo di mente e non interdetto, il quale aveva ucciso un ragazzo che lavorava presso la campagna del padre in cui lo stesso infermo si era

trasferito e dove viveva sotto la sola sorveglianza del padre.

~ **Corte europea dei diritti dell'uomo – Sezione II :**
sentenza del 20.01.2015 – Ricorso n.107/10

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, assicurato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, include anche il diritto dei nonni ad avere una relazione stabile con i nipoti. Per assicurare la piena attuazione di tale diritto, gli Stati sono tenuti a predisporre misure positive e a rendere effettivi i provvedimenti che assicurano i rapporti in esame, agendo con rapidità nell'attuazione degli strumenti individuati per garantire un rapporto stabile tra ascendenti e nipoti.

~ **Tribunale Palermo, Sezione I civile:**
sentenza del 08.01.2015

Il coniuge che ha provveduto in via esclusiva alle necessità materiali della famiglia ha diritto al rimborso pro quota delle somme di denaro impiegate a tale fine. E per garantire ciò il tribunale di Palermo con una ordinanza dello scorso 8 gennaio ha disposto in favore del marito il sequestro conservativo delle somme che erano state depositate dalla moglie su un nuovo conto corrente, intestato solo alla stessa. Nella specie, in costanza di matrimonio lo stipendio del marito confluiva in un conto corrente utilizzato per le spese di famiglia, mentre lo stipendio della moglie confluiva in un altro conto non utilizzato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 24156 del 12.11.2014

In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 24001 del 11.11.2014

L'ordinamento italiano - per il quale madre e' colei che partorisce (articolo 269 c.c., comma 3) -

contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un'altra donna; divieto non travolto dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale dell'analogo divieto di fecondazione eterologa.

~ **Tribunale Pesaro:**
Decreto del 21.10.2014

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile il matrimonio contratto all'estero tra soggetti dello stesso sesso. Unione che non è qualificata come matrimonio per l'ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, costituito dal sesso diverso dei coniugi, e, dunque, non può produrre effetti giuridici. Inoltre tale atto non può essere tutelato dall'ordinamento attuale, come semplice unione tra soggetti dello stesso sesso, quale formazione sociale rilevante ex art. 2 Costituzione, poiché tale norma non consente una automatica equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, spettando al Parlamento la individuazione di forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette.

~ **Corte di Appello Torino – Sezione Famiglia:**
sentenza del 29.10.2014

Per il riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, è prioritario l'interesse superiore del minore (articolo 3 della legge 27 maggio 1991 n. 176 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York, del 20 novembre 1989) ribadito in ambito comunitario con riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall'articolo 23 del Regolamento Ce n 2201/2003. Infatti tale articolo, afferma che la valutazione della non contrarietà all'ordine pubblico va eseguita tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso di minore nato all'estero, da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra, l'atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di consentire l'ingresso ex novo di una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica a una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce

entrambe come madri. E' rilevante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere uniti, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la comadre e un figlio.

~ **Corte di cassazione- Sezione VI civile:**
sentenza n. 23105 del 30.10.2014

La madre, affidataria in via esclusiva dei figli e assegnataria della casa familiare in una separazione personale, può lasciare insieme ai figli la propria abitazione per trasferirsi in altra città senza che questo leda il diritto di visita dei figli da parte del padre. I giudici di merito avevano riconosciuto al padre il diritto di abitare nella stessa casa familiare per dieci giorni al mese, essendo costui impegnato per questioni di lavoro all'estero nei gironi restanti. Ma l'eccessiva litigiosità e la circostanza che la moglie si fosse rifatta una vita con altra persona, dalla quale aveva avuto anche un bambino, ha determinato la Cassazione a cambiare la decisione adottata dai giudici di merito.

~ **Tribunale Pesaro - civile:**
decreto n. 1428 del 21.10.2014

Il matrimonio omosessuale contratto all'estero non può avere, al momento, cittadinanza in Italia. Il tribunale di Pesaro ordina la cancellazione dai registri dello stato civile del comune di Fano della trascrizione di un matrimonio celebrato tra due uomini in Olanda nel 2008. Nel nostro ordinamento, sostengono i giudici, manca una legge che disciplina e tutela i matrimoni tra persone dello stesso sesso e sia la Costituzione che il codice civile stabiliscono che «i coniugi debbano essere necessariamente persone di sesso diverso». Né la Carta europea dei diritti dell'uomo (articoli 8 e 12), né la Carta di Nizza (articoli 7 e 21) depongono in senso contrario. La richiesta di annullamento era stata presentata dal procuratore della Repubblica di Pesaro prima della nota e discussa circolare del 7 ottobre scorso con cui il ministro Alfano esortava la cancellazione di tali trascrizioni.

~ **Corte di cassazione- Sezione VI civile:**

sentenza n. 21272 del 08.10.2014

Nel giudizio di separazione coniugale, il provvedimento di assegnazione della casa familiare ha carattere immediatamente esecutivo e prevale sui precedenti accordi patrimoniali assunti dai coniugi poiché le decisioni adottate in sede giudiziale assorbono il patto stipulato tra i coniugi. La coppia in questione con una scrittura privata di un anno precedente la separazione, aveva stabilito che la villa in comproprietà in caso di separazione sarebbe rimasta al marito, con facoltà di scelta della moglie tra la cessione della sua quota oppure la ricezione di un canone di locazione mensile. Una volta avviata la separazione, il marito aveva occupato la villa, assegnata a lui dal giudice in via esclusiva, con contestuale versamento di un cospicuo assegno mensile per la moglie. A distanza di anni la moglie chiedeva il pagamento del canone di locazione a lei spettante in base all'accordo negoziale, ma per la Cassazione i provvedimenti emanati in sede di giudizio di separazione personale assorbono il precedente accordo negoziale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 22456 del 22.10.2014

Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha a oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto sia adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Ancorché l'articolo 548, comma 1, del Cc equipari – quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge – il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, la impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare, fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto, ai fini della attribuzione del diritto in parola. Deve concludersi, pertanto, che l'applicabilità dell'articolo 540 del Cc è condizionata alla effettiva esistenza, al momento della apertura della successione, di una casa adibita a abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 21598 del 13.10.2014

Il diritto all'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge, se avvenuta nel corso del giudizio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 18869 del 08.09.2014

Il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui e egli provveda pertanto al loro mantenimento in modo esclusivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U. civili:**
sentenza n. 20448 -del 29.09.2014

Si applica il regime contrattuale di cui all'articolo 1809 del Cc al comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso «anche nelle sue potenzialità di espansione». Tale regime riguarda il comodato che nasce con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI penale:**
sentenza n. 3531 del 29.07.2014

Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen., anche alla luce delle nuove disposizioni di cui agli artt. 337 bis e 337 ter cod. civ., inserite dall'art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, la condotta del coniuge separato che, all'insaputa e contro la volontà dell'altro coniuge, si allontana dal domicilio stabilito trasferendo la residenza del figlio minore in altro comune, quando da tale comportamento deriva un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore

~ **Corte di Cassazione – S.U. civile:**
sentenza n. 16379 - del 17.07.2014

La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" che si sia prolungata per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, determina una

situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del "matrimonio-atto".

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 11797 del 27.05.2014

Con riferimento all'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11415 del 22.05.2014

In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali. Nemmeno l'omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere è censurabile in sede di legittimità, ove tale diniego sia correlabile a una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti.

~ **Tribunale di Cassino:**
sentenza n. 486 del 08.05.2014

l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è una grave violazione che determina l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, e quindi giustifica la pronuncia di addebito della separazione al coniuge responsabile, purché sia stata causa della rottura del rapporto coniugale. L'addebito è dovuto al nesso tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi dell'unione familiare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8097 del 21.04.2014

Se uno dei due coniugi cambia sesso, il matrimonio rimane valido a tutti gli effetti, almeno fino a quando il legislatore non interverrà su tale tematica. La Cassazione, facendo applicazione della sentenza 170/2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del divorzio forzato, ha così disposto la cancellazione dall'atto di matrimonio della nota con la quale, a margine della rettifica di sesso, si dichiaravano cessati gli effetti civili. L'accoglimento del ricorso, tuttavia, precisano i giudici non determina «l'estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive

~ **Tribunale di Roma – Sezione I civile:**
sentenza n. 7400 del 01.04.2014

L'esistenza degli obblighi previsti dagli artt. 148, 315-bis e 316-bis cod. civ. si riconnette al solo fatto della procreazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 5710 del 12.03.2014

Non può essere trascritta la sentenza straniera di divorzio pronunciata su domanda congiunta dei coniugi italiani, residenti in Italia e che ivi abbiano contratto matrimonio: la giurisdizione italiana nella specie è inderogabile, avendo ad oggetto la modifica di uno *status* esclusivamente regolato e regolabile della legge italiana.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 2948 del 10.02.2014

La determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (o quale poteva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III penale:**
sentenza n. 5107 del 03.02.2014

Nessuna norma prevede che vi sia in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito, né sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di

informare il soggetto che ha immesso i dati (uploader) dell'esistenza o della necessità dell'applicazione del trattamento degli stessi secondo il codice della privacy.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 359 del 10.01.2014

Il giudice, investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, dovrà riconoscere il diritto al contributo fatto valere dal genitore richiedente, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento prevedendo un versamento nelle sue mani ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno e in parte all'altro.

~ **Corte europea dei diritti dell'uomo – Sezione II:**
sentenza del 07.01.2014 – ricorso n. 77/07

Il principio che impone inderogabilmente di trasmettere ai figli di genitori coniugati il nome del padre, anche in presenza di un diverso accordo tra i coniugi, integra una discriminazione della donna ed è dunque illegittimo per violazione del principio di eguaglianza tra coniugi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 7 del 02.01.2014

La convivenza *more uxorio* determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.

~ **Tribunale per i minorenni di Caltanissetta:**
decreto del 20.12.2013

È ammissibile il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuosa quando ciò risponda all'interesse dello stesso. Il riconoscimento del figlio incestuoso effettuato senza la necessaria autorizzazione è radicalmente viziato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 26205 del 22.11.2013

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.

~ **Corte E.D.U. – Grande Camera:**
sentenza del 07.11.2013 – Ric. n. 29381/09 e n. 32684/09

Gli Stati non hanno un obbligo di adottare misure positive volte a riconoscere unioni civili per coppie dello stesso sesso ma, nel momento in cui emanano una legge sulle unioni civili per coppie eterosessuali, non possono prevedere un'esclusione per coppie dello stesso sesso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 21736 del 23.09.2013

Le pattuizioni intervenute tra i coniugi che abbiano in corso una separazione consensuale con cui si obblighino a trasferire beni facenti parte della comunione legale e al fine dell'integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non seguono una convenzione matrimoniale che postula il normale svolgimento della convivenza coniugale, né un regime di donazione avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità. L'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o di divorzio mediante un accordo che attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli. Tale accordo non è una donazione in quanto non assolve la funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento e comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 18974 del 08.08.2013

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore non convivente cessa all'atto del conseguimento da parte del figlio, di uno *status* di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla

professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16597 del 03.07.2013

L'assegno di divorzio ha natura assistenziale qualora il richiedente non abbia i mezzi, questi siano inadeguati oppure ci sia l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Tale inadeguatezza deve essere intesa come insufficienza delle sostanze e dei redditi di cui il richiedente dispone. Tale assegno serve ad assicurarli un tenore di vita come quello goduto in matrimonio e che sarebbe proseguito in continuazione di esso. L'indisponibilità di mezzi economici adeguati non giustifica il bilanciamento tra lo stato di necessità e la colpa del coniuge richiedente, non occorre effettuare un'indagine di ordine all'imputabilità delle circostanze che hanno indotto il coniuge in uno stato di ristrettezze economiche, ma solo una valutazione in base alla sua capacità di procurarsi ulteriori risorse. Il giudice terrà conto anche della situazione lavorativa precaria del coniuge.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16598 del 03.07.2013

La sentenza di un giudice di merito che abbia riconosciuto il diritto a un assegno di divorzio basata su un'analisi della situazione economica del richiedente deve essere cassata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 13638 del 30.05.2013

In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio, ai sensi dell'art. 235 comma 1 n. 3 cod. civ., decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica.

~ **Tribunale di Milano – Sezione IX civile:**
decreto del 21.05.2013

In occasione della separazione consensuale i coniugi possono prefiggersi di trasferire i diritti reali immobiliari, ricorrendo alla tecnica obbligatoria, con impegno contrattuale avente carattere di vincolo prenegoziale, preposto *ex lege* ai controlli che la legge ha rimesso in via esclusiva

allo stesso con norme insuscettibili di interpretazione analogica. Il trasferimento del diritto di diritti reali non è altro che un “impegno a trasferire”.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11981 del 16.05.2013

In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, sono ingiustificabili e non possono non essere addebitati nei confronti del coniuge che ha esposto i fatti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11687 del 15.05.2013

L’audizione dei minori, nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori, è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dalla Legge n. 77 del 2003, per cui a essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 10720 del 08.05.2013

In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell’altro deve essere accolta dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza.

~ **Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 10064 del 26.04.2013

In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell’art. 9 della Legge n.898/1970 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8929 del 12.04.2013

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzia in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli

aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comportamenti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**
sentenza n. 7214 del 21.03.2013

La convivenza *more uxorio* determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità: ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria quand’anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 7041 del 20.03.2013

Nel giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del CTU in materia psicologica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, se l’elaborato recepito *per relationem* si avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice non risulti avere esposto in modo puntuale le ragioni della propria adesione alla CTU né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 7041 del 20.03.2013

È impugnabile con ricorso per cassazione ogni provvedimento che, in sede di revisione delle precedenti condizioni fissate in sede di separazione, decida sulla richiesta di modifica dell’affidamento dei figli minori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 6575 del 14.03.2013

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia a oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione e diritto

del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene o del valore di questo in caso di assegnazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 5108 del 28.02.2013

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. L'ultima residenza comune deve essere individuata nel luogo della casa coniugale, che individua la dimora abituale dei componenti della famiglia. Tale presunzione può essere superata dalla prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda di separazione, a causa dello spostamento da parte del convenuto nella propria dimora abituale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 601 del 11.01.2013

Disposto, dal tribunale dei minorenni, l'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, in via esclusiva, alla madre legata da stabile relazione omosessuale con altra donna, è onere del padre - che solleciti un affido condiviso e la verifica della idoneità dell'ambito familiare della madre - dare prova delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell'ambiente familiare della madre.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 23713 del 21.12.2012

Nell'ambito della stretta solidarietà tra i coniugi in costanza di matrimonio i rapporti di dare e avere possono subire, su accordo degli stessi, una sorta di quiescenza che cesserà con il venir meno - provvisoriamente con la separazione e definitivamente con il divorzio - dei doveri e diritti coniugali.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 23707 del 20.12.2012

Poiché il presupposto per l'operatività dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona, non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia allo scopo di sostituirla qualora, intervenendo un futuro stato di incapacità, sia

chiamata a decidere circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 17919 del 18.10.2012

Qualora nell'atto di appello manchi l'avvertimento di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 cod. proc. civ., sia nel caso in cui l'appellante provveda di sua iniziativa o per ordine del giudice a una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti, sia in quello equivalente in cui la controparte si sia regolarmente costituita, detta costituzione del convenuto sana la nullità con effetto retroattivo, valendo a escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n.16832del 03.10.2012

In tema di filiazione naturale sussiste la competenza del tribunale per i minorenni a conoscere dei provvedimenti di cui all'art. 148 cod. civ. qualora la domanda di determinazione del contributo per il mantenimento del figlio minore sia stata previamente sottoposta, congiuntamente alla domanda di affidamento, innanzi al tribunale per i minorenni.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 16769 del 02.10.2012

La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 16767 del 02.10.2012

La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un

contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 37363 del 27.09.2012

Il disposto dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 determina che la sanzione penale scatta con l'inadempimento, anche parziale, di tali obblighi, come sanciti in sede di separazione ovvero per successivo intervento di revisione dei medesimi, senza la necessità di accertare lo stato di bisogno degli aventi diritto.

~ **Corte di Cassazione – penale:**
sentenza n. 34481 del 12.09.2012

La semplice situazione di difficoltà economica e la condizione di studente non sono sufficienti a far venir meno l'obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni III civile:**
sentenza n. 12466 del 19.07.2012

Deve essere rigettata l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. proposta dal coniuge separato del debitore esecutato, assegnatario dell'alloggio oggetto dell'esecuzione: il diritto vantato dall'assegnatario non paralizza quello del creditore di procedere *in executivis* sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11644 del 11.07.2012

In caso di fecondazione assistita eterologa il marito è ammesso a esercitare l'azione di disconoscimento di paternità allorché si accerti che non vi è stato il suo consenso ad adottare tale pratica. Il termine annuale di decadenza per esperire l'azione ex articolo 244 cod. civ. decorre dal momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.

~ **Corte di Cassazione - Sezione I civile:**
sentenza n. 9372 del 08.06.2012

La soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 155 cod. civ. e

con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, un'alea incompatibile con i principi regolatori della materia.

~ **Corte d'appello di Bari – Sezione civile:**
decreto n. 732 del 11.05.2012

Ai fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 ratificata dalla legge n. 64 del 1994, per "residenza abituale" deve intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 5173 del 30.03.2012

È consentita la scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la consolidabilità della stessa, ove non impugnata, nel giudicato che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito della separazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 7607 del 04.04.2011

Il genitore non affidatario non può ritenersi esonerato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita disposte dal giudice o concordate dalle parti, si trovino presso di lui ed egli provveda, in modo esclusivo, al loro mantenimento, e ciò in quanto detto assegno costituisce la rata mensile di un assegno annuale, e non il mero rimborso delle spese sostenute nel mese precedente dal genitore affidatario.

~ **Tribunale di Catania – civile:**
decreto del 01.03.2011

Legittimati a chiedere la separazione e la modifica delle relative condizioni sono soltanto i coniugi, ferma restando la legittimazione del figlio ad agire in un separato giudizio ordinario ovvero ex art. 148 cod. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**

sentenza n. 14093 del 17.06.2009

In sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non possono essere presi in considerazione i vizi del consenso che abbiano inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo a un giudicato, sul quale non possono incidere quindi tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo.

a: affido figli

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 18087 del 14.09.2016

Non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario il coniuge separato che abbia intenzione di trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge poiché sono oggetto di libera e inviolabile scelta dell'individuo, lo stabilire ed il trasferire la propria residenza e sede lavorativa e sono espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale quindi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, indipendentemente dalla incidenza negativa di ciò sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.

~ **C.E.D.U. – Sezione I:**
Caso Strumia c. Italia del 23.06.2016

Vi è una violazione dell'articolo 8 della Cedu che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare se le autorità nazionali attraverso la loro inerzia o con provvedimenti inefficienti non hanno consentito a un genitore di esercitare in maniera effettiva il suo diritto di visita nei confronti del figlio infatti i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia in relazione ad un caso in cui un uomo, a causa dell'atteggiamento ostruzionistica della ex moglie, per otto anni non ha potuto intrattenere un rapporto con sua figlia, in tale

situazione lo Stato italiano avrebbe dovuto garantire l'applicazione effettiva di misure adeguate volte a superare l'ostilità della madre della bambina e assicurare le visite del padre.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11783 del 08.06.2016

In sede di separazione il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile di proprietà esclusiva del genitore non collocatario anche nell'ipotesi di precedente destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato. Per la Cassazione ciò è possibile se «in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori». Sarà il giudice di merito poi che «dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori». Nel caso specifico la Corte ha però respinto la domanda del marito che chiedeva di rientrare in possesso dei locali che gli erano stati assegnati dal giudice in primo grado e revocati invece in appello, in ragione della permanenza di un forte conflitto tra i coniugi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 6919 del 08.04.2016

Nell'ambito dell'affidamento di figli minori, se un genitore denuncia comportamenti del genitore affidatario finalizzati a determinare un allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come sintomatici di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il giudice deve verificare, ai fini di una modifica delle condizioni di affidamento, la sussistenza effettiva di tali comportamenti e la loro idoneità a determinare un distacco dalla figura genitoriale. Tale valutazione avviene attraverso i comuni mezzi di prova, presunzioni comprese, indipendentemente dal giudizio astratto sulla validità scientifica della patologia, «tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena». La S.C. ha rinviato la questione ai giudici di merito con l'invito alla verifica della fondatezza delle denunce del genitore non affidatario della figlia, che sarebbe stata indotta dalla madre.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni I civile:**
sentenza n. 23979 del 24.11.2015

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità rappresenta l'"extrema ratio, ciò deriva dal diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine. Quindi solo se la vita che offrono genitori e parenti, a prescindere dai loro intendimenti, non sia adatta allo sviluppo psico-fisico del minore, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983. Quindi la seria disponibilità dei parenti (nel caso de quo dei nonni paterni) a prendersi cura del minore, se accertata e verificata in concreto, può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, viceversa non rileva di per sé l'esigenza di non separare i fratelli minori, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata norma.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 23291 del 13.11.2015

Nella cassazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero tra una cittadina straniera e un italiano la moglie ha diritto di continuare a utilizzare il cognome del marito acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo e sostituito a quello di nascita sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 13506 del 01.07.2015

Esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia, anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal Ctù, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Infatti la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è caratterizzata da una finalità estranea al

giudizio ossia quella di realizzare una maturazione personale dei genitori, finalità che resta affidata al loro diritto di autodeterminazione. Diversamente la previsione del mandato conferito al servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore.

~ **Tribunale Palermo – Sezione I civile:**
Decreto del 14.04.2015

Il minorenni cresciuto in un contesto familiare di una coppia di adulti omosessuali ha diritto di mantenere, dopo fine della relazione fra gli adulti stessi, un rapporto stabile e significativo con l'ex compagno del proprio genitore.

~ **Tribunale Torino – Sezione VII civile:**
sentenza del 08.10.2014

Nella vicenda di disgregazione della famiglia non fondata sul matrimonio, la scelta della residenza da parte del genitore collocatario esplica l'esercizio di un diritto di libertà, però verso questo diritto l'altro genitore può contrapporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole. Così è nel caso di evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, e il giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza del minore contrasti con l'interesse dello stesso a un equilibrato e armonico sviluppo della personalità, come comprende il diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, che potrebbe essere leso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario che non sia facilmente raggiungibile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile :**
ordinanza n. 17746 - del 19.07.2013

Per stabilire il tribunale per i minorenni territorialmente competente all'adozione dei provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale ex artt. 330 e 333 cod. civ. si guarda la dimora abituale del minore alla data della domanda. Quest'ultima è stabilita non sulla base di un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, ma bisogna fare una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro di interessi

del minore o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale. (la S.C. ha affermato che lo spostamento della minore all'insaputa dell'altro genitore, avvenuto il giorno precedente all'introduzione del procedimento, non era idoneo a modificare la competenza).

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 21591 del 03.12.2012

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l'affidamento esclusivo a uno dei due. Come affermato dalla Corte, con ragionamento non censurabile in sede di legittimità, la conflittualità esistente tra i coniugi non può di per sé, né astrattamente, né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli.

b: mantenimento

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 18087 del 14.09.2016

Non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario il coniuge separato che abbia intenzione di trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge poiché sono oggetto di libera e inviolabile scelta dell'individuo, lo stabilire ed il trasferire la propria residenza e sede lavorativa e sono espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale quindi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, indipendentemente dalla incidenza negativa di ciò sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.

~ **TAR Emilia Romagna – Sezione I**
sentenza n. 798 del 18.05.2016

Non vi è possibilità di accesso diretto ai dati finanziari dell'ex coniuge senza l'autorizzazione preventiva del presidente del Tribunale in pendenza di una causa civile per il calcolo

dell'assegno divorzile: Tar di Bologna ha chiarito che in tali controversie bisogna osservare le norme civilistiche sul pignoramento (e non possono essere fatte valere le norme dettate dalla legge 241/1990 in tema di accesso) che consentono al creditore solamente dopo il via libera del Tribunale del luogo in cui si trova di fatto il debitore, di ricercare su determinate banche dati i beni da sottoporre a esecuzione forzata tramite accesso telematico diretto dell'ufficiale giudiziario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 4182 del 02.03.2016

Costituisce idoneo titolo esecutivo il provvedimento con il quale si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli, in sede di separazione, e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purchè il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore. Ne deriva l'ammissibilità dell'azione monitoria e la legittimità dell'emanazione del decreto salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 3709 del 25.02.2016

Possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non dedursi fatti sopravvenuti (da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'articolo 710 C.p.c.). Attraverso l'opposizione al precetto riguardante crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del coniuge in sede di separazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 2127 del 03.02.2016

Il coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggior interesse per questi ultimi, non

ha un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che se non adempiuto comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore attraverso la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

~ **Tribunale di Roma – sezione I :**
sentenza n. del 22.01.2016

«Il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e di alloggio, comprendendo per ciò solo quanto attiene non solo l'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti per l'igiene), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione della figlia, quali feste, cinema, regali che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare». La richiesta del genitore non collocatario di ottenere un assegno perequativo per i figli - per il tempo della loro permanenza con essi non può essere accettata solo per il fatto di essere in presenza di una differenza reddituale con il genitore collocatario. Il Tribunale ha rigettato in toto la domanda presentata dalla madre non allocataria volta a ottenere un contributo per il tempo della permanenza della figlia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 25420 del 17.12.2015

Atteso che, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o della presenza di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni

economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Quindi di conseguenza la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di ius novorum, né con riguardo al giudizio di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 36669 del 10.09.2015

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2, non ricorrono le condizioni per configurare validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento dell'assegno per il coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento il quale successivamente a tali violazioni sia stato licenziato e sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 16296 del 03.08.2015

Il genitore ha sempre l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli infatti non assume alcun rilievo il fatto che stia ancora completando gli studi universitari. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva condannato il padre trentacinquenne a versare un contributo di mantenimento di 450 euro mensili in favore della figlia nata da una relazione ormai conclusa. Gli studi universitari quindi non possono costituire un alibi e, nel caso in questione, la mancanza di risorse economiche dello studente trentacinquenne per i giudici può essere sostituita dall'aiuto del nonni o dal denaro ricavato dalla vendita di beni mobili e immobili di proprietà.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 15367 del 22.07.2015

Gli effetti della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione della casa coniugale possono essere messi in discussione tra i coniugi nelle forme del procedimento di revisione di cui all'articolo 9 della legge 898/1970, diversamente il terzo acquirente dell'immobile può soltanto proporre un ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per mantenere il diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario

della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con lo stesso coniuge.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 11024 del 28.05.2015

Se l'accordo di divorzio prevede il pagamento da parte dell'ex marito delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili lasciati alla moglie, allora costui è tenuto a pagare le spese condominiali, ovvero tutte quelle somme che, pur non avendo un rapporto diretto con l'immobile, hanno una inerenza con i beni stessi. Per la Cassazione non è possibile per limiti lessicali non ricomprendere tra le spese ordinarie o straordinarie anche le spese condominiali. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto l'appello di un uomo contro la decisione della Corte territoriale che lo aveva condannato al pagamento delle spese di irrigazione del giardino condominiale dove viveva la ex moglie.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8713 del 29.04.2015

L'assegno di separazione decorre dalla data della domanda. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile**
sentenza n. 2445 - del 09.02.2015

In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, derogante alle regole generali sull'onere della prova, è ricompreso nel potere discrezionale del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non si può censurare in sede di legittimità, se anche implicitamente questo diniego sia logicamente correlabile a una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa poiché sono ritenuti sufficienti i dati istruttori acquisiti.

~ **Tar Lazio - Latina - Sezione I:**
sentenza n. 189 del 24.02.2015

Il padre divorziato tenuto a versare un assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne può accedere alle dichiarazioni dei redditi di quest'ultimo per ottenere una riduzione dell'importo dell'assegno. Per il Tar Lazio, in tal caso, il genitore ha infatti un interesse qualificato che legittima il diritto di accesso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 2400 del 09.02.2015

La mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso lede i parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza infatti la procedura di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso trova il suo fondamento nel riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e nel confluire di tali relazioni nelle formazioni sociali dirette allo sviluppo, primariamente, della personalità umana. Questo riconoscimento determina la necessità di un trattamento omogeneo di tutte le situazioni che presentano un deficit o un'assenza di tutela dei diritti dei componenti l'unione, che si ricava dalla mancanza di uno statuto protettivo delle relazioni diverse da quelle matrimoniali nel nostro ordinamento.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 25663 del 04.12.2014

Nelle cause per separazione personale dei coniugi i quali si muovono reciprocamente addebiti integranti gli estremi della separazione colposa, l'indagine testimoniale (nel momento dell'acquisizione delle deposizioni e della loro valutazione finale in un contesto globale) è particolarmente delicata: il giudice, da un lato tiene conto dei rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, dall'altro considera le deposizioni di tutti e decide della scarsa attendibilità di un teste non in modo apodittico in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma valutando la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma di queste nelle deposizioni di altri testi. (la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si basava e su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, e su fatti omogenei

registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, che erano figli minori delle parti).

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 13026 del 10.06.2014

In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'articolo 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente e' quello offerto dalle potenzialita' economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualita' delle esigenze e l'entita' delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarieta' economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza

~ **Corte costituzionale :**
sentenza n. 162 - del 10.06.2014

Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la liberta' di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Tali Associazioni ne' hanno la qualita' di parte nei giudizi principali ne' risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per la enunciazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per la asserzione che non e' sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio

diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimita' costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 21173 del 13.10.2011

Il provvedimento con il quale - nell'ambito di un giudizio di divorzio - il giudice del merito rigetta l'istanza di una delle parti perche' siano disposte ulteriori indagini di polizia tributaria relativamente alla situazione reddituale dell'altra e' insindacabile in sede di legittimita' ove motivata con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. (In applicazione del riferito principio la Suprema corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza del giudice del merito che non aveva disposto ulteriori indagini, osservando, da un lato, che appariva sufficiente la documentazione fiscale acquisita, dall'altro, che il coniuge istante aveva ommesso di indicare la presenza di disponibilita' finanziarie maggiori di quelle risultanti dagli atti). (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 21173 del 13.10.2011

In materia di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, i giudici non sono mai tenuti a disporre ulteriori indagini di polizia tributaria relativamente alla situazione patrimoniale di uno dei due coniugi quando i redditi dell'interessato risultano ampiamente dalla documentazione fiscale acquisita agli atti.

c: assegno divorzio

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
sentenza n. 25528 del 13.12.2016

L'instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, anche se di fatto, elimina ogni presupposto per la riconoscibilita' dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, in quanto la costituzione di un nuovo nucleo familiare rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza

matrimoniale. La formazione di una famiglia di fatto è una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post - matrimoniale con l'altro coniuge. Il ricorso di un uomo divorziato contro la decisione dei giudici di merito i quali, nonostante il non controverso rapporto di convivenza della ex moglie con un nuovo compagno, avevano mantenuto fermo l'obbligo dell'ex marito di corrispondere l'assegno divorzile, viene accolto dalla S.C. che sostiene che in caso di nuova famiglia, l'assegno non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

~ **Corte d'Appello di Potenza:**
sentenza n. 185 del 5.05.2015

In ordine al riconoscimento, in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, avente carattere esclusivamente assistenziale, deve essere effettuato verificando uno squilibrio reddituale tra i coniugi per effetto del quale uno dei due si trova privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontato ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto. Tale indagine sull'an deve essere effettuata non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio ed alle condizioni economiche dei coniugi. In definitiva, l'accertamento de quo va compiuto mediante una

duplice indagine, attinente all'an ed al quantum, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. (Nel caso concreto, si è ritenuto che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dei sopra citati principi, avendo altresì correttamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sussistente il presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile, con conseguente rigetto della richiesta di revoca dell'assegno divorzile da parte dell'appellante).

~ **Tribunale di Roma– Sezione I civile:**
sentenza n. 58 del 21.04.2015

Nello stabilire la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato e a quello superstite, non conta il criterio formale della durata del matrimonio, bensì criteri sostanziali di tipo equitativo, come l'effettiva convivenza con l'uno e l'altro coniuge. Applicando questo principio il tribunale di Roma ha così redistribuito la pensione di reversibilità del defunto ai due coniugi, divorziato e superstite, nella misura del 70% al primo e del 30% al secondo.

~ **Corte Costituzionale – Sezione I civile:**
sentenza n. 11 del 11.02.2015

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, impugnata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., «nell'interpretazione di diritto vivente per cui [...] l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Infatti, l'ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non

costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. Per consolidato orientamento della Corte di cassazione, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla. L'erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure formulate dallo stesso in ragione della riportata premessa. - Sull'ineludibile obbligo di verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme in assenza di un "diritto vivente", v. le citate sentenze nn. 190/2000 e 427/1999. - Sulla facoltà del giudice di uniformarsi o meno al diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 117/2012 e 91/2004; ordinanza n. 253/2012.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 6855 del 22.01.2015

Una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte di uno dei coniugi, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (circostanza che esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) deve essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi. Deriva da quanto precede, pertanto, che la stabile convivenza, tale da dare luogo a una vera e propria famiglia di fatto, da parte della moglie, separata e poi divorziata, con un altro uomo esclude il sorgere, in favore di questa, del diritto a un assegno di divorzio a carico del marito anche nell'eventualità nelle more del giudizio di divorzio venga meno l'apporto economico del convivente.

~ **Corte di Cassazione– Sezione 6 civile:**

ordinanza n. 13026 del 10.06.2014

A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.

~ **Tribunale di Milano– Sezione 9 civile:**
sentenza n. 3675 del 19.02.2014

In tema di separazione dei coniugi, costituiscono condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, occorre aver riguardo al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e all'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato.

d: addebito

~ **Tribunale Trento:**
sentenza n. 873 del 06.09.2016

Costituisce una violazione particolarmente grave, determinante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in tema di separazione personale dei coniugi, l'obbligo di fedeltà coniugale. Questa è circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Ciò significa che, se la ragione dell' addebito sia costituita

dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile. Quindi la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova su di essa gravante e la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito deve ritenersi adeguatamente motivata

~ **Corte di Cassazione– Sezione VI civile:**
ordinanza n. 14728 del 19.07.2016

Nella separazione personale, il mutamento di religione da parte di uno dei coniugi non può essere considerato come causa dell'addebito della separazione, neanche in un matrimonio concordatario, né dell'affido esclusivo dei figli all'altro genitore. La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla madre al fine di ottenere la pronuncia dell'addebito in capo all'ex marito e l'affido esclusivo dei figli, in quanto lo stesso aveva aderito ai testimoni di Geova. Mentre per la donna vi era un disconoscimento «dei valori da lui fino ad allora accettati e trasmessi ai figli e la sua adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario e coincidenti con quelli costituzionali»; per la Suprema corte, invece, «nonostante l'incidenza sull'armonia della coppia», il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito». A condizione che «l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con concorrenti doveri di coniuge e di genitore privilegiati dagli artt. 143 e 147 cod. civ». Nessun rilievo può essere attribuito al tradimento dei valori cattolici, i quali concernono un accordo che resta destinato a spiegare efficacia «esclusivamente nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico».

~ **Corte di Cassazione– Sezione VI civile:**
ordinanza n. 14414 del 14.07.2016

La relazione intrecciata da uno dei coniugi sul web non è un elemento sufficiente per addebitare a questi la fine del matrimonio, se non vi è la prova che la storia virtuale sia stata la causa del fallimento del matrimonio. La Cassazione afferma che per l'addebito non basta la sola violazione dei doveri coniugali prevista a carico dei coniugi, bisogna

verificare se la trasgressione online abbia avuto un'incidenza causale ai fini della crisi della coppia.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**
ordinanza n. 8149 del 22.04.2015

La missiva non può essere valutata alla stregua di una confessione probante la violazione dei doveri coniugali quindi la lettera mediante la quale uno dei coniugi fa autocritica ammettendo alcuni errori commessi durante la relazione matrimoniale non è sufficiente per addebitargli la separazione perché non basta questo però per ottenere l'addebito. La Cassazione ha così respinto il ricorso di un ex marito che aveva portato in tribunale stralci delle missive nelle quali la sua ex moglie riconosceva di essere stata sgarbata e di aver tenuto un comportamento sbagliato.

~ **Corte d'Appello di Potenza:**
sentenza n. 185 del 05.05.2015

Riguardo al riconoscimento, in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, avente carattere esclusivamente assistenziale, va effettuato controllando l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi a causa del quale uno dei due si trova privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, confrontato con un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che si presume sarebbe proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto. Tale indagine sull'an va svolta non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, in quanto bisogna necessariamente mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, da intendersi sia come disponibilità attuali di beni ed introiti, sia come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio. A questo scopo, il tenore di vita precedente va ricavato dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, quando anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella

misura in cui sembra idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio ed alle condizioni economiche dei coniugi. Quindi l'accertamento de quo va compiuto mediante una doppia indagine, attinente all'an ed al quantum, di modo che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando, piuttosto, l'apprezzabile deterioramento dipendente dal divorzio delle precedenti condizioni economiche. (Nel caso concreto, si è sostenuto che il giudice di primo grado avesse fatto corretta applicazione dei sopra citati principi e avesse correttamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo sussistente il presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile, di conseguenza rigettando la richiesta di revoca dell'assegno divorzile da parte dell'appellante).

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 8713 del 29.04.2015

Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull'intollerabilità della convivenza coniugale).

~ **Tribunale di Milano - sezione IX:**
sentenza n. 3041 del 06.03.2015

In base all' art. 151, comma 2, del Cc, il giudice che pronuncia la separazione dichiara, se ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Tale pronuncia di addebito non può però fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali ma è necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione che siano idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, rileva sicuramente l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Tale contegno, salvo l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell' altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, attesa l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare. (Nel caso di specie, si deve ritenere provato che il marito si è allontanato, senza aver offerto spiegazione, dalla casa coniugale, abbandonando moglie e figli minori, così decretando inevitabilmente la crisi del rapporto coniugale fino a costringere la ricorrente a instaurare il giudizio).

~ **Corte d' Appello Aquila:**
sentenza n. 66 - del 19.01.2015

Il volontario abbandono del domicilio coniugale costituisce causa di per sé sufficiente di addebito della separazione poiché determina l'impossibilità della convivenza. Ciò a meno che non sia dimostrato con onere a carico di chi ha posto in essere l'abbandono, che esso era dovuto al comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto. (Nel caso concreto l'appellante, gravato dal relativo onere, non aveva provato che l'abbandono della casa familiare fu determinata da una giusta causa, quindi tale condotta costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale -

causa da sola sufficiente per l'addebito della separazione).